

**CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa dei Deputati:

.....

Attrazione dei talenti dall'estero

Relazione


Onorevoli Colleghi! – La crisi economica in atto investe tutta la società italiana, compromette il nostro modello di sviluppo, colpisce i rapporti di produzione e i consumi. La crisi mette, altresì, in discussione gli stessi processi formativi attraverso i quali i cittadini italiani accedono al mondo del lavoro, a partire dal sistema delle università e dell’alta formazione che, ovunque nel mondo, sembrano scontare gli effetti della recessione, soprattutto in termini di reperimento dei finanziamenti, sia pubblici sia privati.

Per l’Italia le difficoltà legate alla crisi risultano ulteriormente amplificate da una situazione di strutturale ritardo rispetto alle altre realtà universitarie, su scala europea e mondiale. Le più autorevoli graduatorie internazionali, che certificano le performance delle università e delle agenzie di alta formazione ad esse equiparate (la *Academic Ranking of World Universities* della Shanghai Jiao Tong University, il *Times Higher Education* e il *Webometrics* del National Council spagnolo), da anni non contemplano alcun istituto italiano nella lista delle cento università più competitive del mondo. Questo ritardo è assai significativo perché riflette i limiti di un sistema che, secondo numerosi osservatori di orientamento trasversale, è urgente riformare. Atenei poco competitivi e incapaci di attrarre talenti dal resto del mondo, scarsa valorizzazione del merito di studenti e docenti, difficoltà a intercettare la domanda proveniente dal mercato del lavoro e dal mondo delle imprese, gestione manageriale traballante: tali carenze sono ormai diventate un *leitmotiv* per descrivere sinteticamente tutto ciò che non funziona nell’università italiana.

In particolare, la difficoltà di attrarre dall’estero capitale umano di qualità rischia di diventare un indicatore sintetico dello scarso appeal del sistema Italia nel suo complesso. Nel mondo oggi sono moltissimi i giovani che si spostano dal proprio Paese di origine alla ricerca di un’opportunità di realizzazione, personale e professionale. Tra il 2000 e il 2006 sono stati oltre 2,7 milioni gli studenti che hanno deciso di trasferirsi all’estero per completare la propria formazione. Studenti provenienti prevalentemente dai Paesi emergenti o in via di sviluppo – Cina e India in testa – e diretti in gran parte in Occidente: negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, nell’Europa occidentale.


L’Italia fatica molto più di altre realtà ad economia avanzata ad attrarre capitale umano di qualità dal resto del mondo. Prima del 2006, il nostro era l’unico Paese OCSE con un saldo negativo tra studenti in entrata e studenti in uscita. Poi, lentamente, è arrivata l’inversione di tendenza: in due anni i ragazzi giunti nel nostro Paese per studiare sono passati da 40.000 a 48.000, risultando in numero maggiore degli studenti in uscita.

Saldo tra numero studenti stranieri in arrivo e in uscita, Principali Paesi OECD, Numero, 2006




Poca cosa rispetto ai grandi numeri del resto dell'Occidente ma, comunque, un passo avanti. Sia in termini assoluti che in percentuale, la nostra università si conferma, comunque, meno attrattiva di quella degli altri Stati europei di dimensioni comparabili. In rapporto alla popolazione, infatti, l'Italia attrae un quarto in meno della Spagna, tre volte meno della Germania, quattro meno della Francia e circa sette volte meno del Regno Unito.

Studenti stranieri per 10,000 abitanti, Principali Paesi EU, 2006



Infine, gli studenti stranieri che si trasferiscono nel territorio nazionale sono in media pari al 2% dell'intera popolazione studentesca italiana, contro un 11% nell'università francese e tedesca e oltre il 17% di quella britannica.

Studenti stranieri rispetto al totale iscritti, Principali Paesi EU, In Percento, 2006



Come convincere gli studenti provenienti da altri Stati a venire da noi? Quali leve attivare per rilanciare l'immagine del nostro Paese come terra degli studi e della formazione? La proposta di legge «Attrazione dei talenti dall'estero» intende utilizzare la leva fiscale, sotto forma di credito d'imposta, per incentivare i giovani stranieri a completare un intero corso di laurea in Italia per intraprendere, poi, sempre nel nostro Paese un'attività d'impresa o di lavoro autonomo ed, eventualmente, realizzare investimenti produttivi nel territorio nazionale.

Possono beneficiare degli incentivi previsti nella proposta di legge i giovani nati dopo il 1° gennaio 1989, residenti all'estero da più di 2 anni. Non solo quelli di nazionalità italiana, dunque, ma tutti i ragazzi, di cittadinanza comunitaria o extra-comunitaria, che in Italia completino, nei tempi previsti

dai rispettivi ordinamenti di studi, un intero corso di laurea universitaria, con un punteggio non inferiore a 105/110, e poi avvino nel nostro Paese un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.

Gli incentivi si applicano sotto forma di credito d'imposta. La condizione per usufruirne, dopo il conseguimento nel nostro Paese del diploma di laurea nei termini sopra previsti, è l'avvio di un'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo in Italia.

Due le tipologie di credito d'imposta individuate:

- 1) un incentivo fisso, pari a 12.000 euro per ogni annualità del corso universitario sostenuto, elevabili a 18.000 euro per le donne: il credito d'imposta si applica, accertato il conseguimento della laurea e l'avvio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, al momento della prima dichiarazione dei redditi fatta in Italia;
- 2) un incentivo variabile, pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti in beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, che sale al 45% se chi richiede di usufruire dell'incentivo è una donna o se l'investimento è diretto in una delle regioni del Mezzogiorno; ove ricorrano entrambe le predette condizioni, il beneficio è aumentato al 60%. Il credito d'imposta si applica agli stessi soggetti che, dopo essersi laureati in Italia e aver avviato un'attività imprenditoriale, dimostrano di realizzare investimenti produttivi in beni materiali o immateriali sul territorio nazionale.

Accanto agli incentivi fissi e variabili, la proposta di legge prevede facilitazioni e obblighi per i talenti beneficiari del credito d'imposta. Tra questi:

- a. supporto all'espletamento delle pratiche burocratiche, necessarie per perfezionare l'ingresso in Italia di persone fisiche, fornito dalle nostre sedi consolari all'estero;
- b. concessione di borse di studio a quanti, ritenuti particolarmente meritevoli di attenzione da parte della nostra rete diplomatica, decidono di svolgere il proprio percorso di studi in Italia.

Tra gli obblighi richiesti ai beneficiari delle borse concesse dalla rete diplomatica c'è, infine, la necessità di dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiana, verificata, secondo requisiti oggettivi disposti con decreto interministeriale Ministero degli Affari Esteri / Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Questa proposta, al netto dello stanziamento previsto per le borse di studio, non comporta costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo i beneficiari dei crediti d'imposta potenziali nuovi titolari di reddito in Italia.

Testo della norma proposta

Articolo 1 Finalità e durata d'intervento

1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione, sul territorio nazionale, delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da soggetti, nati e residenti all'estero, che decidono di conseguire un diploma di laurea in Italia e, successivamente, intendono ivi sviluppare una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. A tal fine, essa definisce incentivi fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, a favore di detti soggetti.
2. In aggiunta ai benefici fiscali, la presente legge prevede anche altre forme di facilitazioni, a favore dei soggetti individuati al successivo articolo 3, descritte al successivo Capo II.
3. I benefici di cui alla presente legge sono attribuibili dalla data di entrata in vigore e sino all'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013. I benefici sono retroattivamente applicabili anche alle fattispecie ammissibili alla data del 20 gennaio 2009.

CAPO I INCENTIVI FISCALI

Articolo 2 Caratteristiche dei benefici fiscali

1. Alle persone fisiche di cui al successivo articolo 3, e dietro presentazione di apposita istanza, è concesso un credito d'imposta, disciplinato dai successivi articoli, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo tempistica e modalità indicate nel successivo articolo 4. La compensazione può avvenire solo per imposte dirette, indirette e contributi previdenziali dovuti in ragione dell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, così come individuati dagli articoli 53, 55 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il beneficio fiscale, una volta richiesto ed accordato secondo le procedure stabilite nella presente legge, matura solo dopo l'implementazione di una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia. Il diritto alla fruizione della parte fissa dell'incentivo, per come descritta al successivo articolo 4, comma 1, e con riferimento alle singole annualità d'imposta, matura al momento in cui sorge l'obbligo di dichiarare all'Erario redditi d'impresa o di lavoro autonomo tassabili in Italia. Il diritto alla fruizione della parte variabile dell'incentivo, per come descritta al successivo articolo 4, comma 3, e con riferimento alle singole annualità d'imposta, matura al momento di effettuazione di nuovi investimenti produttivi in beni materiali e immateriali in Italia.

3. Tutti i benefici della presente Legge sono attribuiti seguendo le regole per l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore stabilite nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, applicando comunque le deroghe previste dalla Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 16/01), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 16/1 del 22 gennaio 2009, e del DPCM 3 giugno 2009, in GU n. 131/09.

Articolo 3 **Caratteristiche dei beneficiari**

1. Hanno diritto al beneficio di cui al presente Capo I, coerentemente col rispetto di tutte le altre disposizioni di cui alla presente legge:
 - a) i cittadini italiani, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1989 e che siano residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda, i quali decidono di conseguire un diploma di laurea presso un'Università degli Studi italiana;
 - b) i cittadini comunitari non italiani, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1989 e che siano residenti continuativamente all'estero da più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda, i quali decidono di conseguire un diploma di laurea presso un'Università degli Studi italiana;
 - c) i cittadini extracomunitari, nati all'estero dopo il 1° gennaio 1989 e che siano residenti continuativamente in un Paese non appartenente all'Unione Europea (o estero) da più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda, i quali decidono di conseguire un diploma di laurea presso un'Università degli Studi italiana.
2. I benefici fiscali della presente legge maturano solo nel caso in cui il diploma universitario venga conseguito nel numero di anni previsti dal rispettivo ordinamento degli studi e con una votazione non inferiore a 105/110.

Articolo 4 **Misura e gestione dell'incentivo**

1. Un primo credito di imposta è attribuito, in misura fissa, se i soggetti di cui all'articolo precedente, successivamente alla prenotazione del beneficio e dopo aver conseguito il diploma di laurea in Italia, ivi stabiliscono la propria residenza e avviano una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo. La parte fissa dell'incentivo è pari a euro 1.000 per singola mensilità, o parte della stessa, di frequenza del corso di studi universitario in Italia, con un minimo di frequenza di 12 mesi.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è aumentato a euro 1.500 per singola mensilità, o parte della stessa, di frequenza del corso di studi universitario in Italia, nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile.
3. Un secondo credito di imposta è attribuito, in misura variabile, se i soggetti di cui all'articolo precedente, successivamente alla prenotazione del beneficio e dopo aver conseguito in Italia il diploma di laurea e ivi aver stabilito la propria residenza, nell'avviare

una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo sul territorio nazionale, ivi realizzano investimenti produttivi. La parte variabile dell'incentivo è pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti in beni materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

4. Il beneficio è aumentato al 45% dei costi sostenuti, nel caso in cui il richiedente sia di sesso femminile o nel caso in cui l'investimento avvenga in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Ove ricorrano entrambi le predette condizioni, il beneficio è aumentato al 60% dei costi sostenuti.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale ne matura il diritto.

CAPO II

FACILITAZIONI E OBBLIGHI PER I TALENTI CHE SI TRASFERISCONO

Articolo 5

Borse di studio per la frequenza

1. Fino ad esaurimento dei fondi annualmente disponibili, ai soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 1, sarà attribuita una borsa di studio in denaro, concessa dal Ministero degli Affari Esteri, per il primo anno di studi da svolgere in Italia, eventualmente estendibile anche alle annualità successive, in presenza di particolari condizioni di merito. Condizioni e modalità sia per la prima attribuzione della borsa di studio che per il rinnovo della medesima sono stabilite annualmente dal Ministero degli Affari Esteri, di concerto col Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con proprio regolamento, da emanarsi, per il primo anno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. L'importo della singola borsa di studio è pari ad euro 10.000 annui e non è cumulabile col beneficio di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2. Il numero di borse di studio annue concedibili non potrà superare le 1.000 unità.
3. Le borse di studio di cui al presente articolo saranno attribuite e concesse mediante l'intervento della rete diplomatica italiana, seguendo i criteri di cui al precedente comma 1 e previa definizione del numero massimo di borse attribuibili per singolo paese, a cura del Ministero degli Affari Esteri. Esse potranno essere concesse ai beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) solo a condizione che i paesi di cui detti beneficiari sono cittadini mettano a disposizione un uguale numero di borse di studio, ai sensi della presente legge, in modo da raddoppiarne il numero complessivo per i propri studenti.
4. La dotazione finanziaria destinata all'assegnazione delle borse di cui al presente articolo in uno specifico Paese, per come determinata dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi del precedente comma 3, potrà essere annualmente aumentata mediante le liberalità concesse da imprese italiane interessate a progetti nei Paesi di provenienza dei beneficiari. Per l'attuazione della presente disposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli Affari Esteri dovrà emanare apposito regolamento, di concerto col Ministero dell'Economia.

Articolo 6
Corsi gratuiti di lingua italiana per extracomunitari

1. Ove necessario, e su espressa richiesta dei soggetti persone fisiche cui è rivolta la presente legge, il Ministero degli Affari Esteri, anche per il tramite degli Istituti Italiani di Cultura all'Estero e compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative, realizza corsi di lingua italiana e li mette a disposizione, in Italia e all'estero, dei soggetti beneficiari della presente legge.
2. I corsi di lingua saranno gratuiti per i soggetti beneficiari delle borse di studio di cui al precedente articolo 5.

Articolo 7
Semplificazione delle procedure di concessione dei visti d'ingresso

1. Il Ministero dell'Interno, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola e predispone una procedura agevolata per la concessione dei visti d'ingresso ai beneficiari della presente legge. La medesima procedura potrà essere utilizzata dai cittadini stranieri che richiedono il visto d'ingresso per effettuare una comprovata attività di ricerca o per stabilire un'attività d'impresa nel nostro paese. La procedura dovrà prevedere la possibilità di proporre, in condizioni di sicurezza, la domanda con richiesta on-line su un sito web appositamente definito, in modo che vi sia la concessione automatica del visto in presenza delle condizioni stabilite dalle norme vigenti, fatta salva la possibilità per le autorità competenti di attuare qualsiasi tipo di controllo nei confronti del richiedente, ivi compresi accessi e ispezioni presso il suo domicilio.

CAPO III

MODALITA' DI RICHIESTA DEI BENEFICI FISCALI E CAUSE DI DECADENZA

Articolo 8
Modalità di richiesta e attribuzione dei benefici fiscali

1. Per fruire degli incentivi fiscali previsti dalla presente legge, i potenziali beneficiari inoltrano al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, in via telematica ed entro 6 mesi dal trasferimento in Italia, un'istanza contenente gli elementi stabiliti dalle singole disposizioni agevolative.
2. L'Agenzia delle Entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data e del protocollo di avvenuta presentazione della domanda. Successivamente, esamina le istanze dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate negli anni precedenti, non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, quindi, ripresentate e, solo dopo e sempre secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande presentate per la prima volta.
3. L'Agenzia delle Entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi previsti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati e degli elementi stabiliti dalle singole disposizioni agevolative.
5. L'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicare, con cadenza mensile, sul proprio sito internet, il numero delle istanze pervenute e di quelle accolte, il nominativo dei beneficiari, l'ammontare totale dei contributi concessi e quello delle risorse finanziarie residue nonché i dati delle eventuali revoche, rinunce o decadenze, per ogni specifica agevolazione stabilita dalla presente legge.
6. La data dell'accertato esaurimento dei fondi disponibili per i singoli interventi è tempestivamente comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da pubblicarsi, con evidenza, sul sito internet della stessa Agenzia.

Articolo 9

Cause di decadenza e di rideterminazione dei benefici fiscali

1. Il diritto a fruire del credito d'imposta in misura fissa, di cui al precedente articolo 4, comma 1, decade se il soggetto incentivato trasferisce la sua residenza fuori dal territorio italiano prima del decorso di cinque anni dalla prima fruizione del beneficio.
2. Il diritto a fruire del credito d'imposta in misura variabile, di cui all'articolo 4, comma 3, decade qualora i beni acquistati con i benefici previsti dalla presente legge siano ceduti a terzi o destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio nazionale prima del decorso di cinque anni dall'esercizio nel quale i beni sono acquistati.
3. In entrambi i casi dei commi 1 e 2, la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.
4. La misura del credito d'imposta variabile deve essere rideterminata, secondo un nuovo valore assoluto o percentuale, qualora i beni acquistati coi benefici di cui alla presente legge siano destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, prima del decorso di cinque anni dall'esercizio nel quale i beni sono acquistati. In tal caso, la rideterminazione della misura del beneficio deve essere operata dalla data in cui si verifica una delle cause ivi previste.

Articolo 10

Tetto massimo di spesa

1. I contributi di cui al Capo I della presente Legge, poiché fruibili da nuovi titolari di reddito in Italia, non comportano effetti di spesa per il bilancio dello Stato, al pari di quanto previsto per il beneficio di cui all'articolo 17 del DL n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I benefici di cui al Capo II della presente Legge possono essere erogati nel limite di euro 10.000.000 annui, per quelli di cui all'articolo 5, e di euro 5.000.000, per quelli di cui all'articolo 6.